

SCHEMA N.....NP/22043  
DEL PROT. ANNO.....2016



## REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento sviluppo economico  
Energia - Servizio

**OGGETTO** : Approvazione di modifiche alle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, approvati con deliberazione n.1673 del 22/12/2014.

**DELIBERAZIONE**

**N.**

1005

**IN**

28/10/2016

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

**DATA**

### LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la Regione può predisporre criteri e linee guida in materia di energia;

**Considerato che** con deliberazione n. 1673 del 22/12/2014, la Giunta regionale ha approvato le disposizioni e i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici;

**Preso atto** che si rende necessario apportare alcune modificazioni alle disposizioni e ai criteri appena menzionati, sia per venire incontro ad esigenze manifestate dalle organizzazioni rappresentative dei manutentori, sia per rendere più chiare talune modalità di applicazione che hanno dato luogo a dubbi interpretativi;

**Dato atto**, in particolare, che le modificazioni, sostenute dalle motivazioni di seguito indicate per ciascuna modifica, riguardano i seguenti profili:

#### Paragrafo 7. Controllo e manutenzione degli impianti termici

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4bis. Quando non è possibile risalire alla data di installazione di un generatore di calore o di una caldaia o di una macchina frigorifera, il manutentore inserisce, nel libretto di impianto e nel rapporto di controllo di efficienza energetica, se disponibile, la data di costruzione del generatore, della caldaia o della macchina frigorifera. Se si conosce solo l'anno e non il giorno, si dovrà inserire, per convenzione, il 1° genn aio dell'anno di costruzione.

Se la data di installazione e la data di costruzione non possono essere individuate, si dovrà inserire la data convenzionale del 1° gennaio 1900".

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Danilo Berri)

Data - IL SEGRETARIO

28/10/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

**CODICE PRATICA**

mod\_disp

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



(tale precisazione si rende necessaria al fine di adottare un comportamento omogeneo nell'indicare l'anzianità delle macchine e al fine di determinare la cadenza dei controlli di efficienza energetica nonché il valore minimo consentito del rendimento di combustione);

**Paragrafo 10: Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica**

“Al comma 1 le parole “firmato digitalmente dall’operatore incaricato del controllo e della manutenzione” sono soppresse”;

“il comma 5 è abolito”;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8bis Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere inviato dal rappresentante legale dell’impresa che, ha ricevuto da parte della Regione le credenziali di accesso per operare sul Catasto Regionale degli Impianti Termici. Il legale rappresentante può delegare, utilizzando la specifica funzione presente sul Catasto stesso, un proprio collaboratore che possieda login e password di accesso al Catasto;

(tali modifiche si rendono necessarie perché si ritiene più funzionale e snello, e con un minor costo a carico delle aziende, attribuire al solo rappresentante legale dell’impresa di manutenzione la sottoscrizione del rapporto di efficienza energetica, anziché prevedere l’obbligo di dotazione di firma digitale per ogni manutentore, come avviene attualmente);

Al comma 3 le parole “tramite carta di credito” sono soppresse;

(tale modifica si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del nodo nazionale dei pagamenti, introdotto per l’effettuazione dei pagamenti elettronici, che ha definito regole, standard e specifiche tecniche che le PA devono seguire per integrarsi al sistema pagoPA, allo scopo di conseguire gli obiettivi di spending review in materia informatica, come stabilito dal d.l. 18/10/2012 n.179.” Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”).

**Paragrafo 11. Contributo**

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2 bis. Durante il periodo di validità di un rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile trasmettere ulteriori rapporti di controllo senza dover versare il relativo contributo nel caso sia riferito allo stesso impianto e per la stessa fascia di potenza.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Danilo Berri)

Data - IL SEGRETARIO

28/10/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

mod\_disp



Se durante il periodo di validità del rapporto si dovesse trasmettere un ulteriore rapporto in cui si attesta che l'impianto non può funzionare, verrà inviata, da parte dell'ente competente, una ispezione a pagamento a carico del responsabile di impianto.

In caso di sostituzione del generatore di calore occorre trasmettere un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica al catasto regionale anche se il precedente è ancora in corso di validità. In tal caso la trasmissione avverrà senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo.

(tali modifiche si spiegano con la necessità di evitare di far pagare nuovamente il contributo nel caso si verifichi la necessità di inviare un nuovo rapporto in sostituzione di quello già inviato. Ciò sia nel caso di un mero errore materiale compiuto dal manutentore in fase di redazione del rapporto, sia perché è stato sostituito il generatore di calore, o la caldaia, o la macchina frigorifera);

### Paragrafo 13. Ispezioni

Al comma 4, alla lettera f dopo le parole "di cui al paragrafo 14", sono aggiunte le seguenti:  
" o anomalie tali da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo";

al comma 4, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

" f bis) nel caso di ispezione programmata dall'Autorità competente a seguito della trasmissione al catasto regionale degli impianti termici di un rapporto di controllo di efficienza energetica da cui risultino la non riconducibilità o le anomalie di cui alla precedente lettera f), i costi dell'ispezione sono comunque addebitati al responsabile dell'impianto. Il costo non viene addebitato qualora il responsabile abbia regolarizzato l'impianto e ne abbia data comunicazione scritta all'Autorità competente, prima della data della comunicazione dell'ispezione";

( la modifica si spiega con la necessità, da un lato, di non far pagare il costo dell'ispezione al responsabile dell'impianto che si è attivato tempestivamente per regolarizzare l'impianto stesso, dandone sollecita comunicazione all'Autorità competente, e dall'altro, di addebitare il costo al responsabile inadempiente);

### Paragrafo 19. Sanzioni

Il paragrafo 19 è abrogato.

(l'abrogazione di questo paragrafo si spiega col fatto che le sanzioni sono già previste dalla normativa nazionale e, quindi, con la sostanziale superfluità di quanto contenuto nel paragrafo stesso che si limita a fare un rinvio a quanto disposto dal d.lgs. n.192/2005).

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Danilo Berri)

Data - IL SEGRETARIO

28/10/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

mod\_disp

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



**Paragrafo 21. Norme transitorie**

Il paragrafo 21 è sostituito dal seguente:

"1. In esecuzione a quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, del D.P.R 16 aprile 2013, n.74, una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, deve essere trasmessa, a cura del manutentore, prioritariamente secondo le modalità di cui al paragrafo 10.

2. In via transitoria e, comunque, fino al 28 febbraio 2017, al fine di concedere ai manutentori un ulteriore periodo di tempo per acquisire l'esperienza necessaria per effettuare la trasmissione informatica al catasto, il rapporto può essere trasmesso alle Autorità competenti (enti locali) anche in forma cartacea, fermo restando che l'ammontare del contributo deve essere quello previsto dalla tabella B di cui al paragrafo 11. I rapporti di controllo di efficienza energetica che, ai sensi della deliberazione n.723 del 29/07/2016, dovevano essere trasmessi entri il 31/10/2016, si considerano trasmessi in tempo utile anche se pervenuti entro il termine del 12/11/2016.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei rapporti, deve essere consegnata alle Autorità competenti (enti locali) e alla Regione la distinta recante l'indicazione di tutti i versamenti effettuati relativi ai rapporti trasmessi in forma cartacea. Il manutentore è tenuto inoltre a trasmettere alla Regione la distinta recante l'indicazione dei versamenti spettanti alla Regione relativi ai rapporti trasmessi in forma cartacea (V. deliberazione della Giunta regionale n.1191 del 13 ottobre 2015).

4. Le distinte devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa che ha effettuato la trasmissione, attestante l'esatta corrispondenza tra i versamenti effettuati e i rapporti trasmessi.

(la modifica si spiega con la necessità di concedere ai manutentori un ulteriore periodo di tempo per acquisire l'esperienza necessaria per interagire con il catasto degli impianti termici e per trasmettere i rapporti di controllo, avuto riguardo dell'esigenza manifestate dalle associazioni rappresentative dei manutentori. Inoltre la modifica intende chiarire le modalità di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica e di versamento dei relativi contributi. Il 28 febbraio 2017 scadono i termini per la trasmissione dei rapporti effettuati durante il 2016. (V. deliberazione della Giunta regionale n.305/2015).

Su proposta dell'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia,Porti e Logistica

**D E L I B E R A**

Di approvare le seguenti modifiche alle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, approvati con deliberazione n 1673 del 22/12/2014:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Danilo Berri)

Data - IL SEGRETARIO

28/10/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

mod\_disp

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



**Paragrafo 7. Controllo e manutenzione degli impianti termici**

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4bis. Quando non è possibile risalire alla data di installazione di un generatore di calore o di una caldaia o di una macchina frigorifera, il manutentore inserisce, nel libretto di impianto e nel rapporto di controllo di efficienza energetica, se disponibile, la data di costruzione del generatore, della caldaia o della macchina frigorifera. Se si conosce solo l'anno e non il giorno, si dovrà inserire, per convenzione, il 1° gennaio dell'anno di costruzione.

Se la data di installazione e la data di costruzione non possono essere individuate, si dovrà inserire la data convenzionale del 1° gennaio 1900”.

**Paragrafo 10: Trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica**

“Al comma 1 le parole “firmato digitalmente dall'operatore incaricato del controllo e della manutenzione” sono soppresse”;

“il comma 5 è abolito”;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8bis Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere inviato dal rappresentante legale dell'impresa che, ha ricevuto da parte della Regione le credenziali di accesso per operare sul Catasto Regionale degli Impianti Termici. Il legale rappresentante può delegare, utilizzando la specifica funzione presente sul Catasto stesso, un proprio collaboratore che possieda login e password di accesso al Catasto;

Al comma 3 le parole “tramite carta di credito” sono soppresse;

**Paragrafo 11. Contributo**

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2 bis. Durante il periodo di validità di un rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile trasmettere ulteriori rapporti di controllo senza dover versare il relativo contributo nel caso sia riferito allo stesso impianto e per la stessa fascia di potenza.

Se durante il periodo di validità del rapporto si dovesse trasmettere un ulteriore rapporto in cui si attesta che l'impianto non può funzionare, verrà inviata, da parte dell'ente competente, una ispezione a pagamento a carico del responsabile di impianto.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Danilo Berri)

Data - IL SEGRETARIO

28/10/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

mod\_disp

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



In caso di sostituzione del generatore di calore occorre trasmettere un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica al catasto regionale anche se il precedente è ancora in corso di validità. In tal caso la trasmissione avverrà senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo.

### Paragrafo 13. Ispezioni

Al comma 4, alla lettera f dopo le parole "di cui al paragrafo 14", sono aggiunte le seguenti:  
" o anomalie tali da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo";

al comma 4, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

" f bis) nel caso di ispezione programmata dall'Autorità competente a seguito della trasmissione al catasto regionale degli impianti termici di un rapporto di controllo di efficienza energetica da cui risultino la non riconducibilità o le anomalie di cui alla precedente lettera f), i costi dell'ispezione sono comunque addebitati al responsabile dell'impianto. Il costo non viene addebitato qualora il responsabile abbia regolarizzato l'impianto e ne abbia data comunicazione scritta all'Autorità competente, prima della data della comunicazione dell'ispezione";

### Paragrafo 19. Sanzioni

Il paragrafo 19 è abrogato.

### Paragrafo 21. Norme transitorie

Il paragrafo 21 è sostituito dal seguente:

"1. In esecuzione a quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, del D.P.R 16 aprile 2013, n.74, una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, deve essere trasmessa , a cura del manutentore, prioritariamente secondo le modalità di cui al paragrafo 10.

2. In via transitoria e, comunque, fino al 28 febbraio 2017, al fine di concedere ai manutentori un ulteriore periodo di tempo per acquisire l'esperienza necessaria per effettuare la trasmissione informatica al catasto, il rapporto può essere trasmesso alle Autorità competenti (enti locali) anche in forma cartacea, fermo restando che l'ammontare del contributo deve essere quello previsto dalla tabella B di cui al paragrafo 11. I rapporti di controllo di efficienza energetica che, ai sensi della deliberazione n.723 del 29/07/2016, dovevano essere trasmessi entri il 31/10/2016, si considerano trasmessi in tempo utile anche se pervenuti entro il termine del 12/11/2016.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei rapporti, deve essere consegnata alle Autorità competenti (enti locali) e alla Regione la distinta recante l'indicazione di tutti i versamenti effettuati relativi ai rapporti trasmessi in forma cartacea. Il manutentore è tenuto inoltre a trasmettere alla Regione la distinta recante l'indicazione

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Danilo Berri)

Data - IL SEGRETARIO

28/10/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

mod\_disp

SCHEMA N.....NP/22043  
DEL PROT. ANNO.....2016



**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale**

Dipartimento sviluppo economico  
Energia - Servizio

dei versamenti spettanti alla Regione, relativi ai rapporti trasmessi in forma cartacea (V. deliberazione della Giunta regionale n.1191 del 13 ottobre 2015).

4. Le distinte devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa che ha effettuato la trasmissione, attestante l'esatta corrispondenza tra i versamenti effettuati e i rapporti trasmessi".

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale della Regione e sul BURL.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Gabriella Drago)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gabriella Drago)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Danilo Berri)

Data - IL SEGRETARIO

28/10/2016 (Dott. Roberta Rossi)

**ATTO**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

mod\_disp

PAGINA : 7

COD. ATTO : DELIBERAZIONE